



Direzione Regionale del Veneto

Ufficio Fiscalita' generale

Venezia, 12 8 NOV 2007

AMMINISTRAZIONE DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA
SAN MARCO 2662
30124 VENEZIA (VE)

Prot. n. 907-53528/2007

**OGGETTO: Interpello 907-563/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Codice Fiscale 80008840276 Partita IVA 01932730276
Istanza presentata il 23/11/2007**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 67 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Assessorato alla Cultura della Provincia di Venezia provvede alla concessione del contributo previsto dalla L.R. Veneto 20/03/1995, n. 13, recante "norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico", per lo svolgimento delle attività di gestione dei corsi di orientamento musicale.

La legge regionale prevede in particolare la concessione di contributi nella misura massima del 90% della spesa ammessa, dando la priorità agli oneri relativi ai compensi dei docenti e ai sussidi didattici.

Con la circolare n. 13 del 05/05/1995 la Giunta regionale del Veneto ha fornito, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale, le necessarie istruzioni applicative e, con specifico riferimento ai requisiti dei docenti, ha precisato

che gli stessi devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- 1) licenza di teoria e solfeggio e dettato musicale conseguita presso un conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato o esame di Stato;
- 2) idoneità o autorizzazione ministeriale all'esercizio della professione di direttore di banda;
- 3) direzione comprovata di complessi corali o bandistici per almeno 3 anni.

A livello operativo, l'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (ASAC) inoltra all'Assessorato della Cultura le copie delle convenzioni per gli incarichi di insegnamento.

Ciò posto, l'Assessorato interpellante chiede innanzitutto quale sia la natura del rapporto di lavoro che si instaura tra i docenti e le associazioni promotrici dei corsi. In secondo luogo chiede, in relazione al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR 917/86 (TUIR), se, nel caso in cui il docente dovesse possedere anche la qualifica di direttore artistico di un coro, possa tornare applicabile la disciplina di favore (esenzione da IRPEF fino a 7.500,00 euro) disposta dall'articolo 69, comma 2, del medesimo decreto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il comma 253 dell'articolo unico della Legge Finanziaria 2005 ha modificato la lettera m) dell'articolo 67 del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Il successivo articolo 69 dispone, al comma 2, che le indennità e i compensi di cui alla lettera m) dell'articolo 67 non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore a 7.500,00 euro.

Dal 1 gennaio 2007, a seguito delle modifiche apportate dal comma 299 dell'articolo

unico della Finanziaria 2007, la lettera m) citata ricomprende tra i redditi diversi "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche."

Ciò premesso, considerato che il primo comma dell'articolo 67 considera redditi diversi soltanto quelli che non possono essere ricondotti ad una diversa categoria reddituale e, per stare al caso di specie, a quella del reddito di lavoro dipendente e assimilato o a quella del reddito di lavoro autonomo, l'interpellante è dell'avviso che:

- 1) l'attività di insegnamento, che prevede una durata triennale dei corsi, con non meno di 150 ore da distribuirsi nell'arco minimo di 6 mesi per ciascuna annualità, non può avere natura occasionale e quindi, non dovrebbe dar luogo a redditi diversi, ma piuttosto a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
- 2) soltanto i compensi corrisposti per l'attività in senso proprio di direttore artistico di un coro possono beneficiare del regime agevolativo di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, e non anche quelli corrisposti per un'attività diversa ad un soggetto che, incidentalmente, è anche direttore artistico di un coro.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito al primo dei due quesiti posti, si fa presente che esula dalle competenze di questa Direzione Regionale la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro che si instaura tra i docenti e le associazioni promotrici dei corsi.

Sul punto ci si limita soltanto a rilevare come appaiano condivisibili le osservazioni esposte dall'interpellante circa l'occasionalità dell'attività di insegnamento e la conseguente impossibilità di inquadrare i compensi dei docenti tra i redditi diversi.

In ordine alla seconda questione proposta, si rileva che l'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, come modificato, da ultimo, dal comma 299 della Finanziaria 2007,

considera redditi diversi, tra le altre ipotesi, "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche".

In relazione all'ambito operativo della norma, si concorda innanzitutto con le osservazioni svolte dall'interpellante, il quale ritiene che tale previsione non operi qualora le somme siano erogate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il direttore e il soggetto committente, né costituiscano il corrispettivo per l'esercizio della professione abitualmente svolta.

Ancora, per quanto non sia immediatamente desumibile dal dato testuale del primo comma dell'articolo 67, che esclude dal novero dei redditi diversi solamente quelli percepiti "in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", e non anche quelli che costituiscono redditi di lavoro dipendente, con la risposta al "question time" n. 5-01033 del 16/05/2007 è stato precisato che l'attrazione tra i redditi diversi non opera anche nell'ipotesi in cui i compensi siano corrisposti "sulla base di contratti di collaborazione riconducibili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".

Nella medesima risposta è stato inoltre chiarito che "detti enti [che erogano i compensi ai direttori artistici, cioè i cori, le bande musicali e le filodrammatiche, n.d.r.] debbono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le anzidette prestazioni del direttore artistico o dei collaboratori tecnici".

Prosegue la risposta all'interrogazione parlamentare sottolineando, con particolare riferimento ai collaboratori tecnici, che "il tenore delle disposizioni in commento sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla organizzazione tecnica delle manifestazioni stesse".

Pertanto, conclude la risposta, non rientrano nell'ambito applicativo della lettera m) in

commento "i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti dei cori, bande musicali e filodrammatiche, posto che l'inclusione dei medesimi compensi nel novero dei redditi diversi è espressamente disposto solo per le prestazioni di carattere amministrativo gestionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.":

Alla luce di quanto riportato nella risposta all'interrogazione parlamentare, appare evidente che i compensi corrisposti per l'attività di docenza ai corsi formativi ad un soggetto che riveste anche la qualifica di direttore artistico di un coro non costituiscono redditi diversi ex lettera m) dell'articolo 67 del TUIR e non possono, conseguentemente, beneficiare del regime fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2.

h

IL DIRETTORE REGIONALE

Ildebrando Pizzato

